



Il Consiglio di Stato, con **ordinanza 2814 del 31 maggio 2007**, nel motivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai minimi della tariffa forense, ha formulato argomenti utili a sostenere la

**mancanza di terzietà del C.N.F. quale giudice speciale**

. Come può essere ed apparire giudice terzo -si potrà sostenere richiamando il Consiglio di Stato- un soggetto che non è tenuto

in ogni sua attività, o anche in una sola delle attività attribuitegli dalla legge,

a prendere in considerazione l'interesse generale, bensì quello particolare della categoria professionale dalla quale sono designati i suoi componenti?

**Sotto altro aspetto il C.d.S. sottolinea la situazione di vantaggio che si viene a creare per ordinamenti**

**comunitari in cui sia più facile accedere alla professione forense.** In particolare ...

Il Consiglio di Stato, V Sezione, scrive nell'ordinanza 2814 del 31 maggio 2007 sulla terzietà del C.N.F.: *"8.3 Del resto, anche i componenti del Consiglio onale Forense, cui è demandato di fissare la tariffa degli onorari e delle spese di lite, sono designati dalla categoria professionale di riferimento e pertanto non sono tenuti a prendere in considerazione l'interesse generale e l'interesse delle imprese degli altri settori"*. Ma non basta. Il Consiglio di Stato affronta

poi la attualissima tematica della concorrenza tra ordinamenti giuridici (sulla quale Andrea Zoppini, in un illuminante articolo su

*ilsole24o*

*re* dell'8/6/2007, oltre a spiegare la proposta di Jens Dammann e di Henry Hansmann di "favorire la creazione di un mercato globale dei servizi giudiziari", ricorda che il cittadino comunitario può scegliere di assoggettare alcuni rapporti giuridici alle regole dell'ordinamento che ritiene a se più favorevoli e ciò in virtù del mutuo riconoscimento delle norme giuridiche, sorretto dai principi di libera circolazione all'interno del mercato unico). Scrive il C.d.S.:

*"9.2. Va poi considerato che il 7° "considerando" della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5/Ce [G.U.E. 14 marzo 1998 n. 77] volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, non ha disciplinato le situazioni giuridiche puramente interne degli Stati e lasciato impregiudicate le norme onali dell'ordinamento professionale, salvo quando ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi.*

*Che la direttiva non abbia leso in alcun modo la disciplina onale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, comporta inevitabilmente l'allineamento professionale verso ordinamenti nei quali è più facile l'accesso alle professioni*

*, con inevitabili riflessi sui minimi tariffari.*

*E' infatti presumibile una situazione di vantaggio per ordinamenti in cui sia più facile accedere*

Scritto da avv. Maurizio Perelli  
Mercoledì 06 Giugno 2007 12:28

---

*alla professione  
e sia più difficile liquidare onorari inferiori al minimo,  
a svantaggio di altri ordinamenti  
in cui, a parità di condizioni di accesso, la liquidazione degli onorari sia ancorata al reale  
oggetto della contestazione e all'opera effettivamente prestata".*